

Determinazione n. 2214

del 29/07/2014

Oggetto: Ditta LUIGI MANTOVANI S.R.L., stabilimento sito nel Comune di Taglio di Po in via G. Garibaldi n. 155. D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Il Dirigente

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'art. 65 dello Statuto della Provincia di Rovigo;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19/5776 del 4 febbraio 2009;

CONSTATATO che il presente atto non comporta impegni di spesa per la Provincia di Rovigo;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 recante disposizioni sulla disciplina e riordino dello Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA, a norma dell'art. 23 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTE la D.G.R.V. n. 1775 del 03/10/2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0049801 del 07/11/2013 recanti primi indirizzi e chiarimenti interpretativi relativi alla Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale introdotta dal D.P.R. n. 59/2013;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2160 prot. n. 43188 del 29/07/2010 di rinnovo e voltura dell'autorizzazione all'esercizio e scarico in acque superficiali impianto di 2^a categoria di depurazione acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali provenienti dal insediamento produttivo sito in via G. Garibaldi n. 155 nel Comune di Taglio di Po rilasciata alla Ditta LUIGI MANTOVANI S.R.L.;

VISTA la domanda presentata dalla Ditta LUIGI MANTOVANI S.R.L. in data 04/02/2014, rif. prot. CCIAA_RO/RO-SUPRO/0002635 del 07/02/2014 (rif. ns. prot. n. 7026 del 12/02/2014), allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Taglio di Po, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rinnovo

dell'autorizzazione suddetta, per lo stabilimento sito nel Comune di Taglio di Po in via G. Garibaldi n. 155, in sostituzione del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ATTESO che nessuna condizione tecnica è variata rispetto all'autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale n. 2160 prot. n. 43188 del 29/07/2010 citata in premessa per quanto attiene il processo di formazione e smaltimento degli scarichi;

ATTESO che le acque reflue industriali e meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali confluiscono nello stesso impianto di depurazione;

RITENUTO di dover procedere al rilascio del rinnovo in prossimità della scadenza, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l'attestazione del versamento di € 42,00 a titolo di "spese istruttorie scarichi" eseguito sul c.c.p. n. 10461457 - intestato all'Amministrazione Provinciale di Rovigo Ecologia e Ambiente - Servizio Tesoreria - ai sensi del D.Lgs. 152/2006, nonché ai sensi della Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 13/02/96 e della Delibera della Giunta Provinciale n. 16 del 28/01/2002, pervenuta agli atti con nota del 05/03/2014 prot n. 10589;

CONSIDERATO che ai sensi del Regolamento sull'AUA è individuata quale autorità competente la Provincia;

VISTO che l'attività della Ditta consiste nella messa in riserva di veicoli a motore e loro parti bonificate con annessa attività di lavaggio automezzi;

VISTO la normativa di settore, in particolare Parte Terza - sezione II del D.Lgs. 03/04/06 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 in data 05/11/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le disposizioni di cui alla L. 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

determina

1. di rilasciare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/13 alla Ditta LUIGI MANTOVANI S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Taglio di Po in via G. Garibaldi n. 155, come da Allegato Tecnico che è parte integrante del presente atto, in sostituzione del titolo abilitativo contrassegnato con la lettera seguente:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della sezione II, della Parte Terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Allegato Tecnico S;
2. che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/13, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è di anni 15 dalla data di rilascio del presente atto. La domanda di rinnovo deve

essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 dello stesso D.P.R.;

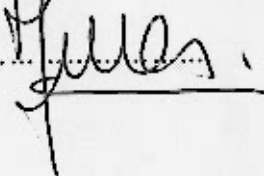
3. che l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce il provvedimento citato in premessa;
4. che ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologica di settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
5. che l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento autorizzato tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
6. che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
7. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale della Provincia di Rovigo ed al SUAP del Comune per gli adempimenti di competenza.

Si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini e nelle modalità di cui al Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss. mm. ii.).

Allegati: 1) Allegato "S"

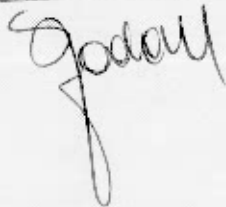


il Dirigente
Ing. Luigi FERRARI -



Ferrari Luigi

PROVINCIA DI ROVIGO
Copia fotostatica conforme all'originale
esistente agli atti di questa Provincia
Rovigo, li 30 ... 2014



LUIGI MANTOVANI S.R.L.

ALLEGATO TECNICO "S"

**Rinnovo autorizzazione scarico in acque superficiali di acque reflue industriali e meteoriche
di dilavamento piazzali previo trattamento con impianto di depurazione**

ai sensi dell'art. 124, Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R.V. n. 107 del 05/11/2009 e ss.mm.ii..

- 1) L'impianto di 2^a categoria di depurazione acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavaggio automezzi e acque reflue meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali consiste in un trattamento di tipo chimico-fisico e dovrà rispettare la seguente prescrizione:
 - a) smaltimento del materiale di risulta proveniente dal trattamento depurativo nei modi e nelle forme previsti dal D.Lgs. 152/2006.
- 2) Lo scarico nello scolo Veneto di Tramontana è costituito dalle acque reflue depurate di cui al punto 1), e dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) sin dall'attivazione le acque reflue depurate dovranno avere caratteristiche conformi ai limiti di emissione indicati nella tabella 1 dell'allegato B alle NTA del Piano di Tutela delle Acque;
 - b) il punto assunto per la misurazione dello scarico dovrà essere mantenuto accessibile per i campionamenti ed i controlli;
 - c) i limiti di accettabilità previsti non devono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.



